

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 40 DEL 02/04/2026

#### **RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO SITO NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA – II STRALCIO FUNZIONALE (LAVORI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PNRR M2C1 I2.1 - SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARI, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO, NEXT GENERATION EU, COD. ID 13 – C.U.P. C39H23000010007, C.I.G.: B9C134FB8D)**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 75 in data 25/02/2026, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 così



come da ultimo modificato ed integrato, venivano aggiudicati in appalto i lavori inerenti il II stralcio dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona (finanziati nell'ambito dell'intervento PNRR M2C1 I2.1 - Sviluppo Logistica Per i Settori Agroalimentari, Pesca e Acquacoltura, Silvicultura, Floricoltura e Vivaismo, Next Generation Eu, Cod. Id 13) all'impresa "Edis s.r.l." avente sede legale ad Osimo (An) in via Fratte civ. 10 (codice fiscale e partita I.V.A. 02580950422);

#### **VISTA**

la nota di questa Autorità prot. 4261 in data 11/03/2026, con la quale, secondo quanto consentito dall'art. 17 – commi 8 e 9 nonché dall'art. 50 – comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, si dava mandato al competente direttore dei lavori a procedere, in via d'urgenza ovvero nelle more della stipula dell'apposito contratto d'appalto, alla formale consegna alla summenzionata impresa appaltatrice dei luoghi interessati dall'intervento come sopra affidato in appalto, ciò affinché per quest'ultimo possa essere avviata quanto prima l'esecuzione;

#### **VISTA**

la nota del competente direttore dei lavori in data 27/03/2026 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 5639 in data 27/03/2026), con la quale, ai fini dell'intervento in argomento, si convoca il competente soggetto appaltatore alla consegna dei luoghi dal medesimo intervento interessati, ciò con indicazione degli spazi disponibili per la connessa cantierizzazione temporanea;

#### **CONSIDERATO**

che l'esecuzione dell'intervento in argomento, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di alcuni spazi demaniali marittimi circostanti l'edificio nella fattispecie interessato, gli stessi – identificati con lettere A, B, C, D ed E nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento – normalmente adibiti alla sosta dei veicoli nonché alla circolazione viaria sia pedonale che pedonale, oltre all'occupazione temporanea di spazi interni a tale edificio pur non compromettendone la regolare fruibilità;

#### **RITENUTO**

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica e privata incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei suddetti lavori ed il transito nonché la sosta di veicoli e persone;

#### **VISTI**

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

#### **SENTITO**

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

#### **RENDE NOTO CHE:**



- nel porto di Ancona, per conto di questa Autorità, per il tramite dell'appaltatrice impresa “Edis s.r.l.” avente sede legale ad Osimo (An) in via Fratze civ. 10 (codice fiscale e partita I.V.A. 02580950422), verranno prossimamente avviati i lavori inerenti il II stralcio dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori verranno eseguiti entro il tempo massimo di n. 180 giorni naturali e consecutivi;
- detti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di alcuni spazi demaniali marittimi circostanti l'edificio nella fattispecie interessato, gli stessi identificati con lettere A, B, C, D ed E nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento, al cui riguardo si precisa quanto segue:
  - lo **spazio A**, della superficie pari a mq 546,00 c.ca (ml 13,00x42,00), sarà adibito ad operazioni per l'allestimento della gru di cantiere, ciò nelle fasce orarie dalle ore 11,00 alle ore 18,00 nelle giornate del 2 aprile p.v. e 3 aprile p.v.;
  - lo **spazio B**, della superficie pari a mq 240,00 c.ca (ml 10,00 x 24,00), sarà adibito ai presidi igienico-assistenziali del cantiere (baraccamenti, etc.), in maniera continuativa nel periodo dal 7 aprile p.v. al termine dell'intervento;
  - lo **spazio C**, della superficie pari a mq 24,00 c.ca (ml 8,00 x 3,00), sarà adibito a stoccaggio delle materie residue dalle demolizioni, ciò – nelle fasce orarie dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno feriale – nel periodo dal 7 aprile p.v. al termine dell'intervento;
  - lo **spazio D**, della superficie pari a mq 24,00 c.ca (ml 8,00 x 3,00), sarà adibito a carico e scarico delle materie, ciò – nelle fasce orarie dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno feriale – nel periodo dal 7 aprile p.v. al termine dell'intervento;
  - lo **spazio E**, della superficie pari a mq 36,00 c.ca (ml 6,00 x 6,00), sarà occupato dalla gru di cantiere, in maniera continuativa nel periodo dal 7 aprile p.v. al termine dell'intervento;
- ai fini dell'intervento in questione, per conto di questo Ente appaltante, i compiti della direzione di lavori – ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – verranno svolti dalla “Acale s.r.l.” avente sede ad Ancona in via Caduti del lavoro civ. 40;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

#### ORDINA:

#### ART. 1

Lo **spazio** indicato con lettera **A** nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso **dalle ore 11,00 alle ore 18,00** nei giorni **2 e 3 aprile pp. vv.**

Gli **spazi** indicati con lettere **B** ed **E** nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso in maniera continuativa **dal giorno 7 aprile p.v. sino al termine dei lavori** inerenti l'intervento di ristrutturazione in questione.

Gli **spazi** indicati con lettere **C** e **D** nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso **dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di ogni giorno feriale** a partire **dal 7 aprile p.v. sino al termine dei lavori** inerenti l'intervento di ristrutturazione in questione.



In relazione alle interdizioni come sopra stabilite, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui nelle premesse riportato.

## ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente Art. 1, gli spazi in qualunque modo occupati ai fini dell'intervento di ristrutturazione in argomento resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore dei lavori medesimi, ciò per tutto il tempo delle rispettive interdizioni.

A tal proposito, a cure ed oneri del suddetto soggetto appaltatore, i citati spazi dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale sia veicolare che pedonale nonché verso il transito delle persone, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

## ART. 3

In relazione alle interdizioni di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente Art. 2, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui le stesse interdizioni vertono:

- la modifica temporanea della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare negli spazi limitrofi, ciò mediante restringimenti di carreggiata per quanto strettamente necessario, affinché per la medesima circolazione, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi interruzioni o significativi disagi o pregiudizi di sorta, il tutto con l'attuazione di ogni misura precauzionale necessaria a tutela della pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e le locali attività lavorative di altrui competenza nonché con la circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge nonché alle disposizioni impartite in corso d'opera dal competente direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque nel rispetto dei limiti temporali delle interdizioni di cui al precedente Art. 1;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità:



- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, ciò secondo la segnaletica stradale ordinaria presente in sito;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### **ART. 4**

Ai fini dell'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di cui nelle premesse riportato, per quanto attiene alle occupazioni degli spazi interni all'edificio nella fattispecie interessato, sono fatti salvi gli obblighi del coordinamento preventivo da attuare, da parte del competente coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm. ii., nei confronti del soggetto concessionario dell'edificio medesimo, ciò – pur nel rispetto delle previsioni progettuali e contrattuali dell'appalto – affinché non abbiano mai a verificarsi penalizzazioni o pregiudizi di sorta verso le attività che in detto edificio risultano all'attualità insediate.

#### **ART. 5**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

#### **ART. 6**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott. Salvatore Minervino)*

**IL PRESIDENTE**

*(Ing. Vincenzo Garofalo)*



**RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO SITO  
NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA – II STRALCIO FUNZIONALE  
(LAVORI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PNRRM2C1 I2.1 - SVILUPPO  
LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARI, PESCA E ACQUACOLTURA,  
SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO, NEXT GENERATION EU, COD. ID 13 – C.U.P.  
C39H23000010007, C.I.G.: B9C134FB8D)**

Planimetria degli spazi esterni di cantiere temporaneo

